SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 163

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2005.

06A06200

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 2006, n. **228.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.

3. All'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5».

4. All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

6. È prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.

7. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: «e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado,» sono sostituite dalle seguenti: «e fino all'anno scolastico 2008-2009,».

8. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009».

9. All'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

10. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2007».

11. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure.

13. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».

14. È prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'articolo 20-*bis* della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20-*bis*.

15. All'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».

16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO - LEGGE 12 MAGGIO 2006, N. 173

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *(Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali).* — *1.* All'articolo 181, comma 1, lettera *a)*, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "15 maggio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis.* — *(Proroga di termini in materia di previdenza agricola).* — *1.* All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2006".

2. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:

"*16.* Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006".

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno medesimo l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*ter.* — *(Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attività cinematografiche).* — *1.* All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2006".

Art. 1-*quater.* — *(Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo).* — *1.* Il termine previsto dall'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.

Art. 1-*quinquies.* — *(Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151).* — *1.* Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

Art. 1-*sexies.* — *(Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria).* — *1.* Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le università continuano ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.

Art. 1-*septies.* — *(Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).* — *1.* All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "centoventi giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 31 gennaio 2007".

Art. 1-*octies.* — *(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).* — *1.* Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 177, comma 4, la lettera *f)* è abrogata;

b) all'articolo 253, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Fermo quanto stabilito ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte";

c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"*1-bis.* Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

b) articolo 49, comma 10;

c) articolo 58;

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio 2007";

d) all'articolo 257, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007".

2. Le procedure di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007».

All'articolo 2 è inserita la seguente rubrica: «Entrata in vigore».

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e legislativa».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 325):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 13 maggio 2006.

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 6 giugno 2006, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalità il 7 giugno 2006.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente, il 13 e 27 giugno 2006.

Esaminato in aula il 27 giugno 2006 ed approvato il 28 giugno 2006.

Camera dei deputati (atto n. 1222):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 giugno 2006, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 giugno 2006 ed il 4 luglio 2006.

Esaminato in aula il 4, 5, 6 luglio 2006 ed approvato l'11 luglio 2006.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione) convertito con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168:

«Art. 8 *(Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni).* — 1. Il comma 3-*quater* dell'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

"3-*quater.* Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis)* ed *e-ter)*, 3-*bis* e 3-*ter* hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

3-*quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis)* ed *e-ter)*, 3-*bis* e 3-*ter* non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

2. Le disposizioni previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.».

— La legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.».

— Si riporta il testo dell'art. 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 40 *(Sanzioni accessorie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro *dodici mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'art. 133 del codice penale, o della sua reiterazione;

b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;

c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;

d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;

e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente;

f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale):

«Art. 1 *(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale).*

1.-3. *(Omissis).*

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'art. 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.».

— Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della L. 28 marzo 2003, n. 53.».

— Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, reca: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53.».

— Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, reca: «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.».

— Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, reca: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'art. 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53.».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, della citata legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art.7 *(Disposizioni finali e attuative).*

1.-3. *(Omissis).*

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*. Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.):

«Art. 2 *(Accesso alla scuola dell'infanzia).* — 1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 14 *(Scuola secondaria di primo grado).* — 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.

2. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato *C*, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato *D*.

3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, *e fino all'anno scolastico 2008-2009*, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come definito dall'art. 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.

4. In attesa dell'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.

5. Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall'art. 9 e dall'art. 10.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.».

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 27 *(Passaggio al nuovo ordinamento).*

1.-3. *(Omissis).*

4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente *a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009*, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 2 *(Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1.-2. *(Omissis).*

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro *ventiquattro mesi* dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 5 *(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il *31 dicembre 2007*, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;

3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;

b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001) così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 6 *(Riassetto in materia di prodotti alimentari).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro *quattro anni* dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai princìpi e alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla salute degli animali e vegetali;

c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione;

d) fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare per il prelevamento dei campioni;

e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;

f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti l'istituzione di un unico sistema sanzionatorio.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari):

«Art. 10 *(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.

4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.».

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) e dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura):

«Art. 7 *(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura).* — 1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio,

assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e princìpi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.».

«Art. 8 *(Princìpi e criteri direttivi)*. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *l)* e *u)*, nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;

aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;

bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;

cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'art. 7;

ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;

gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura):

«Art. 1 *(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;

t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di princìpi di sussidiarietà e garantire il

trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice della navigazione;

dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

ff) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

gg) dettare i princìpi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 maggio 2006, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti princìpi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 28 novembre 2005, n. 246 come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 3 *(Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, *entro tre anni* dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;

b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;

c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l'accorpamento degli uffici competenti;

d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.».

— Si riporta il testo degli articoli 20-*bis*, 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229:

«Art. 20-*bis (Decreti legislativi correttivi e integrativi)*. — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i princìpi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

«Art. 4 *(Riassetto in materia di assicurazioni)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;

c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi;

d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;

e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;

f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei confronti del pubblico;

g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;

h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei princìpi generali in materia:

1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;

1-*bis)* raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni;

2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.».

«Art. 7 *(Riassetto in materia di tutela dei consumatori).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 6 *(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;

b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:

1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché alla istituzione di registri nazionali;

2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;

3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE 16 giugno 1994 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;

5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;

c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:

1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;

2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;

d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;

e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;

f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;

g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;

h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. *Entro due anni* dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto ministeriale 15 marzo 2001 del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.

7. A decorrere dal 1º luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1º luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

06G0251

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 maggio 2006, n. **229.**

Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/114/CE che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *g)* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2005;

Vista la direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 31 maggio 2005;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 27 marzo 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 maggio 2006;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, è modificato come segue:

a) all'articolo 14, comma 1, la lettera *v)* è sostituita dalla seguente:

«*v)* «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di una o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tali da consentire il legame tra le particelle per la formazione dell'alimento ricostituito»;

b) l'articolo 16 è modificato come segue:

1) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera *c)*:

«*c)* in un prodotto alimentare in cui è stato aggiunto un aroma nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso nell'aroma in ottemperanza alle disposizioni del presente decreto ed è presente nel prodotto alimentare, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4:

«4. La quantità di additivi alimentari presenti negli aromi deve essere limitata alla dose minima necessaria per garantire la sicurezza e la qualità degli aromi stessi e per facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non deve indurre in errore il consumatore, né deve mettere a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di aromi, svolga una funzione tecnologica nell'alimento stesso l'additivo deve essere annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi degli aromi».

c) l'allegato IX è modificato come segue:

1) il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sostanze elencate ai numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione»;

2) la tabella è modificata come segue:

a) alla voce E 170 la denominazione è sostituita dalla seguente: «E 170 carbonato di calcio»;

b) alla voce E 466 è aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa»;

c) alla voce E 469 è aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente»;

d) l'allegato X è modificato come segue:

1) nel testo la voce «E 170 carbonati di calcio» è sostituita dalla seguente: «E 170 carbonato di calcio»;

2) la dizione «Prodotti di cacao e di cioccolato citati nella legge 30 aprile 1976, n. 351», è sostituita dalla seguente: «Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178»;

3) la tabella riguardante «Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, è completata come segue:

	E 472c Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi degli acidi grassi	Quanto basta

4) la tabella riguardante «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate», è completata come segue:

	E 296 Acido malico	Quanto basta (solo per le patate sbucciate)

5) la tabella riguardante «Composta di frutta», è completata come segue:

	E 440 Pectina	Quanto basta (tranne per la composta di mela)
	E 509 Cloruro di calcio	

6) la tabella riguardante «Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte», è completata come segue:

	E 460ii) Cellulosa in polvere	Quanto basta (solo per il formaggio grattugiato e a fette)

7) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

Latte di capra UHT	E 331 Citrati di sodio	4 g/l
Castagne conservate in liquido	E 410 Farina di semi di carrube	Quanto basta
	E 412 Gomma di guar	
	E 415 Gomma di xanthan	

e) l'allegato XI, parte A, è modificato come segue:

1) la dizione «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati alla vendita al minuto», è sostituita dalla seguente: «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio»;

2) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

Code di gamberi di fiume europei cotte e molluschi cotti marinati e preconfezionati	2000					
Aromi				1500		

f) l'allegato XI, parte C, è modificato come segue:

1) la tabella relativa alle voci di seguito riportate è soppressa:

E 230	Bifenile, difenile	Trattamento superficiale degli agrumi	70 mg/kg
E 231 E 232	Ortofenilfenolo (*) Ortofenilfenolo sodico (*)	Trattamento superficiale degli agrumi	12 mg/kg singolarmente o in combinazione, espressi come ortofenilfenolo

(*) Per l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo sodico (E 232), la soppressione entra in vigore non appena diventano applicabili i requisiti di etichettatura dei generi alimentari trattati con tale(i) sostanza(e) in virtù della legislazione comunitaria sui valori massimi per i residui di pesticidi.

2) la tabella relativa alla voce E 1105 è completata come segue:

		Vino in conformità al regolamento (CE n. 1493/1999 (*) e al relativo regolamento d'applicazione (CE) n. 1622/2000 (**)	(pro memoria)

(*) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GUCE serie L n. 179 del 14.7.1999, pag. 1.) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GUCE serie L n. 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(**) Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GUCE serie L n. 194 del 31.7.2000, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (GUCE serie L n. 201 dell'8.8.2003, pag. 9).

g) l'allegato XI, parte D, è modificato come segue:

1) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E 310 E 311 E 312 E 320	Gallato di propile Gallato d'ottile Gallato di dodecile Butilidrossianisolo (BHA)	Oli essenziali Aromi tranne gli oli essenziali	1000 mg/kg (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione) 100 mg/kg (gallati, singolarmente o in combinazione) oppure 200 mg/kg (BHA)

2) nella tabella relativa alle voci «E 315 ed E 316» la dizione «Conserve e semiconserve di carne», è sostituita dalla seguente: «Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserve di carne»;

h) l'allegato XII è modificato come segue:

1) la tabella relativa alle voci «E 338, E 339, E 340, E 341, E 450, E 451 ed E 452» è completata come segue:

		Aromi	40 g/kg

2) nella tabella relativa alle voci da E 338 a E 452 la dizione «Sidro e sidro di pere» è soppressa;

3) la tabella relativa alla voce E 416 è completata come segue:

		Aromi	50 g/kg

4) la tabella relativa alle voci da E 432 a E 436 è completata come segue:

		Aromi, tranne gli aromi di affumicatura liquidi e gli aromi a base di oleoresine di spezie (*)	10 g/kg
		Alimenti contenenti aromi di affumicatura liquidi e aromi a base di oleoresine di spezie	1 g/kg

(*) Le oleoresine di spezie sono estratti da cui il solvente d'estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.

5) la tabella relativa alla voce E 444 è completata come segue:

		Bevande torbide spiritose aromatizzate con volume alcolico inferiore al 15%	300 mg/l

6) la tabella relativa alla voce E 551 è completata come segue:

E 551	Biossido di silicio	Aromi	50 g/kg

7) la tabella relativa alla voce E 900 è completata come segue:

		Aromi	10 mg/kg

8) la tabella relativa alla voce «E 903 Cera di carnauba» è sostituita dalla seguente:

E903	Cera di Carnauba	Solo come agenti di rivestimento:	
		• prodotti della confetteria (incluso cioccolato)	500 mg/kg 1200 mg/kg (solo per gomma da masticare)
		• piccoli prodotti da forno fini ricoperti di cioccolato	200 mg/kg
		• spuntini	200 mg/kg
		• frutta a guscio	200 mg/kg
		• caffè in grani	200 mg/kg

		• integratori dietetici • agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananassi freschi (solo trattamento superficiale)	200 mg/kg 200 mg/kg

9) la tabella relativa alla voce E 459 è completata come segue:

		Aromi incapsulati per: • tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere • spuntini aromatizzati	 500 mg/l 1 g/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

10) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E 907	Poli-1-decene idrogenato	Solo come agente di rivestimento per: • prodotti della confetteria a base di zucchero • frutti essiccati	 2 g/kg 2 g/kg
E 1505 E 1517 E 1518 E 1520	Citrato di trietile Diacetato di glicerile (diacetina) Triacetato di glicerile (triacetina) 1,2-propandiolo (propilenglicole)	Aromi	3 g/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. Per le bevande la dose massima di E 1520 è pari a 1 g/l
E 1519	Alcol benzilico	Aromi per: • liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino • dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini	 100 mg/l 250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

i) l'allegato XIII è modificato come segue:

1) nella nota introduttiva, dopo il primo paragrafo è inserito il seguente paragrafo:

«I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati a lattanti e alla prima infanzia possono contenere E 1450 ottenilsuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta di preparati a base di vitamine o di acidi grassi polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto per il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base di vitamine e 1000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi.».

2) nella parte 4 il titolo è sostituito dal seguente:

«ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI AI LATTANTI ED ALLA PRIMA INFANZIA PER SCOPI MEDICI SPECIALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 2002, N. 57»;

3) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E 472 c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/l venduto in polvere 9 g/l venduto in forma liquida	A partire dalla nascita

l) l'allegato XIV è modificato come segue:

1) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E 555	Silicato di potassio e alluminio	Nel biossido di titanio (E 171) e negli ossidi e biossidi di ferro (E 172) (Massimo 90% in rapporto al pigmento)

2) alla voce E 468 è aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa reticolata».

Art. 2.

1. È vietato il commercio di prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto. Tuttavia i prodotti immessi in commercio o etichettati prima della data del 27 gennaio 2006, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 3.

1. L'allegato I del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, è abrogato.

Art. 4.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/114/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, da ciascuna regione e provincia autonoma.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare.

Roma, 8 maggio 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 116

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).

— La direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti è stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 24 del 29 gennaio 2004.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, lettera *g)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è il seguente:

«Art. 5. — È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

(Omissis);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».

— Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, citata, è il seguente:

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), è il seguente:

«Art. 13 *(Adeguamenti tecnici).* — 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):

— Il testo vigente dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 209/1996 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 14 *(Definizioni).* — 1. Si intendono per:

a) «conservanti» le sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi;

b) «antiossidanti» le sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione, come l'irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore;

c) «coadiuvanti», inclusi i solventi veicolanti, le sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego;

d) «acidificanti» le sostanze che aumentano l'acidità di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro;

e) «correttori di acidità» le sostanze che modificano o controllano l'acidità o l'alcalinità di un prodotto alimentare;

f) «antiagglomeranti» le sostanze che riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire una all'altra;

g) «antischiumogeni» le sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma;

h) «agenti di carica» le sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico disponibile;

i) «emulsionanti» le sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare;

j) «sali di fusione» le sostanze che disperdono le proteine contenute nel formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti;

k) «agenti di resistenza» le sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel;

l) «esaltatori di sapidità» le sostanze che esaltano il sapore o la fragranza o entrambi di un prodotto alimentare;

m) «agenti schiumogeni» le sostanze che rendono possibile l'ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido;

n) «gelificanti» le sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel;

o) «agenti di rivestimento» (inclusi gli agenti lubrificanti) le sostanze che, quando vengono applicate sulla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo;

p) «umidificanti» le sostanze che impediscono l'essiccazione dei prodotti alimentari contrastando l'effetto di una umidità atmosferica scarsa o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso;

q) «amidi modificati» le sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e possono essere fluidificati per trattamento acido o alcalino, sbiancati;

r) «gas d'imballaggio» i gas differenti dall'aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare;

s) «propellenti» i gas differenti dall'aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore;

t) «agenti lievitanti» le sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas aumentando il volume di un impasto o di una pastella;

u) «sequestranti» le sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici;

v) «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di una o piu sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tali da consentire il legame tra le particelle per la formazione dell'alimento ricostituito;

w) «addensanti» le sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):

— Il testo vigente dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 209/1996 sopra citato, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 16 *(Principio del riporto).* — 1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile:

a) in un prodotto alimentare composto diverso da quelli indicati all'art. 15, comma 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto;

b) nei prodotti alimentari destinati unicamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle disposizioni del presente titolo;

c) in un prodotto alimentare in cui è stato aggiunto un aroma nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso nell'aroma in ottemperanza alle disposizioni del presente decreto ed è presente nel prodotto alimentare, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito.

2. Il comma 1 non si applica agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e per lo svezzamento, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, salvo se previsto da disposizioni specifiche.

3. Le disposizioni del comma 1, lettera *b)*, si applicano anche alle basi di gomma da masticare.

4. La quantità di additivi alimentari presenti negli aromi deve essere limitata alla dose minima necessaria per garantire la sicurezza e la qualità degli aromi stessi e per facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non deve indurre in errore il consumatore, né deve metterne a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di aromi, svolga una funzione tecnologica nell'alimento stesso l'additivo deve essere annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi degli aromi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):

— L'allegato IX del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «Additivi alimentari di cui è generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti alimentari non citati nell'art. 15, comma 3».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):

— L'allegato X del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco dei «Prodotti alimentari in cui può essere utilizzato un numero limitato di additivi dell'allegato IX».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):

— L'allegato XI, parte A, del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta i «Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati» nell'elenco dei «Conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera f):

— L'allegato XI parte C del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta gli «Altri conservanti» nell'elenco dei «Conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):

— L'allegato XI parte D del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta gli «Altri antiossidanti» nell'elenco dei «Conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):

— L'allegato XII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «Altri additivi ammessi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera i):

— L'allegato XIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «Additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera l):

— L'allegato XIV del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «Coadiuvanti e solventi veicolanti ammessi».

06G0247

DECRETO 10 maggio 2006, n. **230.**

Regolamento recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili

destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985, aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 1994, n. 556, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE;

Vista la direttiva 2004/14/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali ed agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 31 marzo 2006;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto 1º luglio 1994, n. 556, è modificato come segue:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-*bis*:

«2-*bis*. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui al comma 1, appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;

b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa;

c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.»;

b) all'articolo 1, comma 3, è soppressa la lettera *a)*;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, lettere *a)* e *b)* devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato I alle condizioni ivi stabilite.

2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, lettera *c)*, devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I, Parte prima, alle condizioni ivi stabilite.

3. In deroga ai commi 1 e 2, sostanze non elencate nell'allegato I possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con un metodo convalidato, conformemente a quanto stabilito dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni.»;

d) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2-*bis*:

«Art. 2-*bis*. — 1. Il rivestimento delle pellicole di cellulosa rigenerata definite all'articolo 1, comma 2-*bis*, lettera *c)*, deve essere prodotto utilizzando le sostanze consentite per le materie plastiche di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, alle condizioni ivi stabilite.

2. I materiali ed oggetti ottenuti con le pellicole di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, lettera *c)*, devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni»;

e) l'allegato I, Parte seconda, è sostituito dall'allegato I al presente regolamento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 maggio 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 114

ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1, lettera *e*)

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA VERNICIATA

Nome	Limitazioni
A. Cellulosa rigenerata	Vedi Parte Prima
B. Additivi	Vedi Parte Prima
C. Rivestimenti	
1. Polimeri	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 50 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- Esteri etilici, idrossietilici, idrossipropilici e metilici di cellulosa	
- Nitrato di cellulosa	Inferiore o uguale a 20 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare; contenuto di azoto nel nitrato di cellulosa compreso tra 10,8 (m/m) e 12,2% (m/m)
2. Resine	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 12,5 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperta da nitrato di cellulosa o da un rivestimento a base di nitrato di cellulosa
- Caseina	
- Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione e i loro esteri di metile, etile o alcoli polivalenti da C_2 a C_6 o miscele di questi alcoli	
- Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione condensati con acidi acrilico, maleico, citrico, fumarico e/o ftalico e/o 2,2 -bis (4-idrossifenil) propano formaldeide ed esterificati con alcoli metilico, etilico, o alcoli polivalenti da C_2 a C_6 o miscele di questi alcoli	

Nome	Limitazioni
- Esteri derivati dal bis (2-idrossietil) etere con i prodotti di addizione del betapinene e/o dipentene e/o diterpene e anidride maleica	
- Gelatina alimentare	
- Olio di ricino e suoi prodotti di idrogenazione, disidratazione e suoi prodotti di condensazione con la poliglicerina e acidi adipico, citrico, maleico, ftalico e sebacico	
- Gomma naturale (= resine damar)	
- Poli-beta-pinene (= resine terpeniche)	
- Resine urea-formaldeide (vedi agenti ancoranti)	
3. *Plastificanti*	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- Acetil tributil citrato	
- Acetil tri(2 –etilesil) citrato	
- Adipato di di-isobutile	
- Adipato di di-n-butile	
- Di-n-esilazelato	
- Dicicloesilftalato	Inferiore o uguale a 4,0 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- 2-Etilesildifenilfosfato (acido fosforico, 2-etilesildifenil estere)	La quantità di 2-etiliesilidifenilfosfato deve essere inferiore o uguale a: a) 2,4 mg/kg del prodotto alimentare a contatto con questo tipo di pellicola, oppure; b) 0,4 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

Nome	Limitazioni
Monoacetato di glicerina (= monoacetina)	
- Diaacetato di glicerina (= diacetina)	
- Triacetato di glicerina (= triacetina)	
- Dibutil sebacato	
- Di-n-butiltartrato	
- Diisobutil-tartrato	
4. *Altri additivi*	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm^2 della pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
4.1 *Additivi elencati nella Parte prima*	Stesse restrizioni specifiche fissate nella parte prima (le quantità in mg/dm^2 vanno riferite però alla pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare)
4.2 *Additivi specifici per rivestimento*	La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicate in ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm^2 (o, ad un limite inferiore se così indicato) del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- 1-Esadecanolo e 1-ottadecanolo	
- Esteri degli acidi grassi lineari saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e dell'acido ricinoleico con gli alcoli lineari etilico, butilico, amilico ed oleico	
- Cere " Montana", comprendenti acidi montanici da (C_{26} a C_{42}) purificati e/o loro esteri con etandiolo e/o 1-3-butandiolo e/o loro sali di calcio e potassio	

Nome	Limitazioni
- Cera carnauba	
- Cera d'api	
- Cera di Sparto	
- Cera candelilla	
- Dimetilpolisilossano	Inferiore o uguale a 1 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- Olio di soia epossidato (con tenore in ossirano compreso tra 6-8%)	
- Paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate	
- Pentaeritritolo tetrastearato	
- Mono e bis (ottadecil di etilenossido) fosfati	Inferiore o uguale a 0,2 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- Acidi alifatici da C_8 a C_{20}, esterificati con mono-o di-(2-idrossietil)-ammina	
- 2- e 3-Terz-butil-4-idrossianisolo [=idrossianisolo butilato-BHA]	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- 2 ,6-di-Terz-butil-4-metilfenolo [=-idrossitoluene butilato-BHT]	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- Stagno di-n-ottile-bis-(2-etilesil) maleato	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
5. *Solventi*	La quantità massima delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 0,6 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

Nome	Limitazioni
- Butilacetato	
- Etilacetato	
- Isobutilacetato	
- Isopropilacctato	
- Propilacetato	
- Acetone	
- 1-Butanolo	
- Etanolo	
- 2-Butanolo	
- 2-Propanolo	
- 1-Propanolo	
- Cicloesano	
- Glicoletilenico monobutiletere	
- Glicoletilenico monobutiletere acetato	
- Metiletilchetone	
- Metilisobutilchetone	
- Tetraidrofurano	
- Toluene	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

— Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— La direttiva 2004/14/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti è stata pubblicata nella G.U.U.E. del 30 gennaio 2004, serie L n. 27.

— Il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto 1° luglio 1994, n. 556 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CE) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994.

— Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2001/62/CE, della direttiva 2002/16/CE e della direttiva 2002/17/CE), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2003.

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 1, comma 1, lettere a) e b):

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1. — 1. Il presente regolamento disciplina le pellicole di cellulosa rigenerata le quali:

a) costituiscono di per sé un prodotto finito, oppure

b) sono parte di un prodotto finito composto di altri elementi, e che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione.

2. La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte di vernice su uno o su ambedue i lati.

2-*bis*. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui al comma 1 appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;

b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa;

c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica».

3. Il presente regolamento non si applica ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata definiti all'art. 4».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 luglio 1994, n. 556, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2. — 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, lettere *a)* e *b)* devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato I alle condizioni ivi stabilite.

2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, lettera *c)* devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I, Parte prima, alle condizioni ivi stabilite.

3. In deroga ai commi 1 e 2, sostanze non elencate nell'allegato I possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con un metodo convalidato, conformemente a quanto stabilito dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):

— La Parte seconda dell'allegato I del decreto ministeriale 1º luglio 1994, n. 556, reca l'elenco delle sostanze autorizzate nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata verniciata.

06G0248

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2006.

Indizione dei *referendum* per il distacco del comune di Noasca dalla regione Piemonte e la sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta, nonché per il distacco del comune di Sovramonte dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Viste le due ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione, emesse in data 12 aprile e comunicate in pari data, con le quali sono state dichiarate legittime le richieste di *referendum*, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione — come novellato dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — e dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulate con deliberazioni dei consigli comunali di Noasca e di Sovramonte, rispettivamente, per il distacco del comune di Noasca, attualmente in provincia di Torino, dalla regione Piemonte e la sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta e per il distacco del comune di Sovramonte, attualmente in provincia di Belluno, dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige;

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre - 10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

Sono indetti, nei territori dei comuni di Noasca e di Sovramonte, due distinti *referendum* popolari, rispettivamente, per il distacco del comune di Noasca dalla regione Piemonte e la sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta e per il distacco del comune di Sovramonte dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto adige.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 8 ottobre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

06A06416

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Salerno.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1255 del 21 giugno 2006, con la quale, il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Salerno, ha comunicato la chiusura straordinaria del predetto ufficio, ubicato in via degli Uffici finanziari n. 7, Salerno, per i giorni 19 e 20 giugno 2006 per fuga di gas Naf S III certificata dal competente comando dei Vigili del fuoco;

Dispone:

Il mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Salerno, è accertato per i giorni 19 e 20 giugno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

06A06411

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale della Campania, sezione staccata di Salerno.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Viste le note n. 4797 e 4799 del 20 giugno 2006 e n. 4824 del 21 giugno 2006, con le quali, rispettivamente, il dirigente della segreteria della Commissione tributaria regionale della Campania, dott.ssa Carla Camera e la referente della Sezione staccata di Salerno, hanno comunicato la chiusura straordinaria della predetta sezione, ubicata in via degli Uffici finanziari n. 7, Salerno, per i giorni 19, 20 e 21 giugno 2006 per fuga di gas Naf S III certificata dal competente comando dei Vigili del fuoco;

Dispone:

Il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, è accertato per i giorni 19, 20 e 21 giugno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

06A06412

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 giugno 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Gokart, registrato al n. 12162.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 8 aprile 2004 dall'Impresa SIPCAM S.p.a. con sede legale in via Carroccio, 8 Milano diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Gokart;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Ditianon;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 20 dicembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'Impresa SIPCAM S.p.a. con sede legale in via Carroccio, 8 Milano è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Gokart con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100 - 250 - 500 e kg 1 - 5 - 10 - 20.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12162.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

GOKART

Fungicida con attività preventiva e curativa (polvere bagnabile)

GOKART - COMPOSIZIONE
Ditianon puro.................... g 22
Coformulanti q.b. a ....g 100

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: gr. 100-250-500 Kg 1-5-10-20

Partita n. .....

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione scialorrea, vomito e diarrea. Trattamento topico delle manifestazioni cutanee con pomate antistaminiche o cortisoniche. **Terapia:** sintomatica.
Attenzione: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto esplica una azione preventiva e curativa, essenzialmente per contatto fogliare, nei confronti di diverse malattie fungine. La sua attività fungina risulta ancor più energica quando la temperatura e l'umidità sono elevate; esplica una azione cicatrizzazione dei tessuti.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Le dosi di prodotto si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale, nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi di impiego vanno opportunamente adeguate in modo da somministrare la medesima dose per ettaro di sostanza attiva.

Melo: Ticchiolatura, Gloeosporium, Cancri rameali: trattamenti preventivi in periodi caratterizzati da frequenti piogge: 360 g/hl; trattamenti preventivi in periodi di piovosità media o scarsa 300 g/hl. Il prodotto è in grado di esplicare una attività curativa se somministrato entro 60 ore dall'inizio della pioggia.

Pero: Ticchiolatura: 300 g/hl; Cancri rameali: 500 g/hl effettuando i trattamenti in autunno - inverno.

Pesco: Bolla, Corineo, Fusicoccum, Cytospora, Monilia: 350-450 g/hl in autunno alla caduta foglie.
I trattamenti di fine inverno per il controllo di Bolla e Corineo sono consigliati in associazione con prodotti a base di ziram o dodina.

Vite: Peronospora: 300-360 g/hl durante la stagione vegetativa con trattamenti preventivi; impiegare la dose di 300-450 g/hl in caso di sintomi in atto. Il prodotto è efficace anche nei confronti dell'escoriosi.

Pomodoro, Patata: contro Peronospora 450 g/hl avendo l'avvertenza di effettuare trattamenti preventivi durante il periodo di maggior piovosità.

Fragola: Vaiolatura, Botrytis: 350 g/hl effettuando trattamenti preventivi nei periodi di maggior rischio.

Peperone: contro Phytophtora della parte aerea: 360 g/hl nei periodi più umidi.

Spinacio: Peronospora : 360 g/hl.

Pisello: Antracnosi, Cilindrosporiosi: 400 g/hl.

Colture floreali e ornamentali: Ticchiolatura, Ruggine, Vaiolatura, Botrytis, Antracnosi, Septoria: 260-360 g/hl.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare la prestabilita dose in poca acqua a parte e successivamente diluire nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente. E' consigliabile impiegare la sospensione di prodotto subito dopo la preparazione. Nel caso di miscele con prodotti emulsionabili è consigliabile effettuare prove preliminari di compatibilità.

COMPATIBILITA': non effettuare miscele con oli minerali. Nel caso di miscele con prodotti emulsionabili è consigliabile effettuare prove preliminari di compatibilità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di carenza: 40 giorni per la vite e 21 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

GOKART

Fungicida con attività preventiva e curativa
(polvere bagnabile)

GOKART - COMPOSIZIONE
Ditianon puro.................. g 22
Coformulanti q.b. a ....g 100

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: gr. 100

Partita n. .....

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione scialorrea, vomito e diarrea. Trattamento topico delle manifestazioni cutanee con pomate antistaminiche o cortisoniche. **Terapia:** sintomatica.
Attenzione: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A06232

DECRETO 21 giugno 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Perseo», registrato al n. 12159.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Sta la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 aprile 2004 dall'impresa SIPCAM S.p.a. con sede legale in via Carroccio, 8, Milano diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Perseo;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Teflubenzuron;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 20 dicembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'impresa Sipcam S.p.a. con sede legale in via Carroccio, 8, Milano è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato Perseo con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12159.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

PERSEO

INSETTICIDA INIBITORE DELLA SINTESI DELLA CHITINA
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione:
- Teflubenzuron.............g. 7 (75 g/l)
- Coformulanti q. b. a .... g. 100

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM -Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Officina di produzione: SIPCAM SpA -Salerano sul Lambro (LO)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Taglie: Litri 1

Partita n. ....

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un regolatore di crescita degli insetti (R.C.I.) che inibisce lo sviluppo dei parassiti interferendo sul processo di sintesi della chitina. Il prodotto non è un insetticida sistemico ed esplica la propria attività prevalentemente per ingestione. Nei confronti di alcune specie di insetti manifesta attività ovicida. Il prodotto è attivo nei confronti di un vasto numero di fitofagi appartenenti agli ordini dei Lepidotteri, Coleotteri, Imenotteri (Tentredinidi) ed Emitteri (*Psylla piri*). Il formulato è selettivo nei confronti di diversi artropodi utili quali Antocoridi, Coccinellidi, Sirfidi, Afelinidi e Fitoseidi.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Melo e Pero
Contro Minatori fogliari: *Leucoptera scitella* (Cemiostoma), *Phyllonorycter blancardella* e Corylifoiella (Litocollette) 60-80 ml/hl: eseguire un trattamento circa 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti.
Contro *Laspeyresia pomonella* (Carpocapsa) 60-100 ml/hl eseguire l'applicazione contro la prima generazione circa 8-10 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. Si consiglia di seguire attentamente lo sfarfallamento, facendo uso delle trappole feromoniche. L'intervento contro la seconda generazione si effettua circa 30-40 giorni dopo il primo trattamento. Nei casi di prolungato volo degli adulti provvedere un'ulteriore terza applicazione circa 30-40 giorni dopo il secondo trattamento.
Contro *Cydia molesta* (Tignola orientale) 60-100 ml/hl: effettuare 1-2 trattamenti a partire dalla 18ª e 28ª decade di agosto.
Contro *Psylla piri* 100 ml/hl. Il prodotto combatte neanidi di prima e seconda età. Nella lotta contro la Psilla, effettuando 2-3 trattamenti a giugno e luglio, si ottiene ottima attività collaterale contro *Zeuzera pyrina*.
Nettarino e Pesco
Contro Minatori fogliari (*Phyllonorichter pomonella*) 60-80 ml/hl: effettuare i trattamenti circa 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti.
Contro *Cydia molesta* (Tignola orientale) 60-80 ml/hl: trattare all'inizio di ogni sfarfallamento secondo monitoraggio con trappole a feromoni.
Vite
Contro *Lobesia botrana* (tignoletta d'uva) 80-100 ml/hl: effettuare il trattamento circa 8-10 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. In caso di elevato grado di infestazione, ripetere il trattamento 10-14 giorni dopo il primo intervento. Si consiglia di impiegare il prodotto solo contro la seconda generazione.
Patata e Melanzana
Contro Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) 300 ml/hl: effettuare il trattamento contro larve di prima e seconda età (sebbene il prodotto sia attivo contro tutti gli stadi larvali.
Peperone
Contro Piralide (*Ostrinia nubilalis*) 100 ml/hl: effettuare il trattamento nel periodo di piena ovodeposizione, prima della schiusura delle uova, distribuendo un quantitativo di poltiglia pari a 10 ettolitri per ettaro.
Mais (da granella)
2 l/ha: effettuare un trattamento per generazione, prima della penetrazione delle larve negli stocchi.
Cavoli
Contro Mamestra (*Mamestra brassicae*) e Cavolaia (*Pieris spp.*) 300-400 ml/hl: eseguire il trattamento sulle larve nella prima fase di sviluppo.
Ornamentali
Contro *Hiphantria cunea* 100 ml/hl: bagnare il più possibile ed in modo omogeneo le chiome.
Terriccio di fungaia
Contro Lycoriella spp. (fam. Sciaridi) 8 ml sciolti in 2,5 litri di acqua per metro quadro di terriccio. Applicare la poltiglia sul terriccio da proteggere.

COMPATIBILITÀ: il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione neutra, escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri ad esempio).
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: cavoli 7 giorni; melanzana e peperone 10 giorni; melo e pero 14 giorni; nettarine e pesco 21 giorni; vite, patata, mais 28 giorni; funghi 45 giorni.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

06A06233

DECRETO 28 giugno 2006.

Abrogazione del decreto del Ministero della sanità 10 luglio 1992, concernente: normativa per la vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche per uso orale a base di flunitrazepam.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13, 14, 40, 43, 45 e 60 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;

Considerato che il flunitrazepam e le composizioni medicinali a base di flunitrazepam sono iscritte nella tabella II, sezione A del testo unico;

Visto il decreto del Ministero della sanità 10 luglio 1992 concernente «Normativa per la vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche per uso orale a base di flunitrazepam»;

Considerato che il succitato decreto del Ministero della sanità 10 luglio 1992 disattende le previsioni dell'art. 43 del testo unico;

Considerato che le previsioni degli articoli 43 e 45 del testo unico garantiscono un controllo accurato della prescrizione e della dispensazione dei medicinali a base di flunitrazepam per la somministrazione orale;

Sentita l'Agenzia italiana del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministero della sanità 10 luglio 1992 concernente: «Normativa per la vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche per uso orale a base di flunitrazepam» è abrogato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2008

Il Ministro della salute: TURCO

06A06256

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 giugno 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Ante Periculum», in Foligno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile del decreto legislativo n. 6/2003 - Riforma del diritto societario;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto il parere della Commissione centrale del 15 maggio 2003, in cui vengono descritte le fattispecie in presenza delle quali non è più necessario acquisire il parere preventivo della citata commissione in occasione dell'adozione di ogni singolo provvedimento (*ex* art. 2544 del codice civile);

Considerato che la sottoindicata società cooperativa rientra nella casistica prevista;

Vista la relazione fornita dall'ispettore incaricato sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Ante Periculum», con sede in Foligno, Villaggio Belfiore - Frazione Belfiore, costituita in data 2 luglio 2003 con atto rogito notaio Angelini Rota Carlo, repertorio n. 148705, registro società n. 33689, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Perugia, 26 giugno 2006

Il direttore: DE VECCHI

06A06231

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2006.

Programma-obiettivo, per l'anno 2006, per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ
E PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 1991, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, concernente «Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto in particolare l'art. 7, primo comma, sostitutivo dell'art. 2, primo comma, della legge 10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive;

Visto l'art. 7, secondo comma del suddetto decreto legislativo, che modifica l'art. 6, primo comma, lettera *c)*, della legge citata, nel quale si stabilisce che il Comitato formuli entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengano indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie e i criteri di valutazione;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, concernente «Disciplina delle modalità di finanziamento dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125»;

Considerato che le caratteristiche del programma-obiettivo riguardano:

un investimento qualitativo su un numero più limitato di progetti di azioni positive;

la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro;

la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;

Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualità e la necessaria ottica di genere è necessario incidere sui fattori che creano condizioni di disparità al fine di eliminarli per favorire la permanenza, il consolidamento e l'avanzamento professionale delle donne attraverso:

azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono;

azioni intensive che continuino nel tempo;

azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire;

Il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro formula:

per il 2006 il programma-obiettivo «Per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete».

Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:

1. promuovere, al proprio interno, la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali mediante, ad esempio, la sperimentazione di buone prassi e la realizzazione di specifici percorsi formativi, volti all'acquisizione di competenze dirigenziali e/o di responsabilità;

2. modificare in un'ottica di parità e pari opportunità l'organizzazione del lavoro sperimentando e attuando azioni integrate di:

conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

superamento della discriminazione di genere;

riduzione del differenziale retributivo tra donne e uomini;

progressione di carriera.

I progetti dovranno prevedere almeno due delle azioni sopraelencate.

3. sostenere iniziative delle imprese atte a:

a) stabilizzare, al loro interno, l'occupazione delle lavoratrici atipiche, favorendone la crescita professionale anche attraverso percorsi formativi qualificanti e rilevamento delle competenze;

b) agevolare il reinserimento lavorativo di donne con qualifiche medie e basse uscite dal mercato del lavoro a seguito di maternità, attraverso azioni di selezione, formazione, orientamento e accompagnamento;

4. consolidare imprese a titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria attraverso:

studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati;

azioni di supervisione, supporto e accompagnamento (secondo la tecnica del *mentoring*) al ruolo di imprenditrice;

formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;

iniziative tra più imprese femminili per la promozione dei propri prodotti/servizi anche attraverso la fruizione in comune di servizi di supporto;

5. promuovere la qualità della vita personale e professionale anche attraverso la rimozione degli stereotipi di genere, in un'ottica di pari opportunità, con azioni di sistema integrate che producano effetti concreti sul territorio, concordate e attuate da almeno tre tra i seguenti differenti soggetti, ognuno secondo le proprie specificità: associazioni di genere, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, enti pubblici, ordini professionali.

Destinatarie/i delle azioni sono:

per il punto 1: occupate/i, iscritte/i, associate/i;

per il punto 2: occupate/i;

per il punto 3: lavoratrici atipiche, disoccupate madri;

per il punto 4: imprese femminili attive da almeno due anni (con documentazione probante che lo attesti), preventivamente identificate e indicate nel progetto;

per il punto 5: persone che risiedono nell'ambito del territorio/i espressamente indicato/i nel progetto.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni di varia natura.

La durata massima dei progetti non potrà essere superiore a ventiquattro mesi.

Nella valutazione dei progetti si terrà conto dei seguenti criteri:

qualità e logica progettuale;

congruità economico-finanziaria;

efficacia delle azioni;

trasversalità rispetto alle politiche organizzative;

capacità di produrre effetti di sistema;

competenze specifiche documentate del personale impegnato nei progetti (in particolare formatori e *mentor*), rilevabili dai *curricula* allegati;

congruità e specificità degli studi di fattibilità;

definizione delle competenze in entrata e in uscita nei processi formativi.

Roma, 30 maggio 2006

Il presidente: DAMIANO

06A06156

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 22 giugno 2006.

Delega di funzioni del Ministro delle comunicazioni, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giorgio Calò.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 2 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 32-*bis*, 32 -*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies;*

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, con il quale I'on. dottor Paolo Gentiloni Silveri è stato nominato Ministro delle comunicazioni;

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale l'on. Giorgio Calò è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on.le Giorgio Calò coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo per quanto concerne il settore dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva a livello locale ed è delegato a firmare i provvedimenti attinenti il predetto settore che rientrano nella competenza del Ministro.

2. Il Sottosegretario di Stato on.le Giorgio Calò coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo per quanto concerne il settore postale, con particolare riguardo alla regolamentazione dei servizi postali e all'emissione di carte valori.

3. Il Sottosegretario di Stato on.le Giorgio Calò è delegato, in caso di impedimento del Ministro ed in armonia con gli indirizzi del Ministro, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, nelle materie di competenza e secondo le direttive del Ministro.

4. In caso di impedimento, il Ministro può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato, on.le Giorgio Calò, i rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali nelle materie di competenza, nonché la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero e la partecipazione a comitati interministeriali.

Art. 2.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 1, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro delle comunicazioni, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controflo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra le direzioni del Ministero;

g) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

i) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

l) gli atti relativi ad imprese che operano nel settore delle comunicazioni a livello nazionale, in merito ai quali il Sottosegretario di Stato on. Giorgio Calò può formulare proposte nell'ambito dei settori di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

06A06183

DECRETO 22 giugno 2006.

Delega di funzioni del Ministro delle comunicazioni, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Luigi Vimercati.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 2 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 32-*bis,* 32 -*ter,* 32-*quater* e 32-*quinquies;*

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, con il quale l'on. dottor Paolo Gentiloni Silveri è stato nominato Ministro delle comunicazioni;

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il prof. Luigi Vimercati è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Luigi Vimercati coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo per quanto concerne il settore dello sviluppo e della promozione delle reti di comunicazione elettronica, nonchè il settore dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva a livello nazionale.

2. Il Sottosegretario di Stato prof. Luigi Vimercati, coadiuva il Ministro nell'elaborazione di programmi e proposte concernenti l'attività delle imprerse che operano nel settore delle comunicazioni nell'area urbana milanese e del Nord Italia in generale ed è delegato a firmare i provvedimenti attinenti il predetto settore che rientrano nella competenza del Ministro.

3. Il Sottosegretario di Stato prof. Luigi Vimercati è delegato, in caso di impedimento del Ministro ed in armonia con gli indirizzi del Ministro, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, nelle materie di competenza e secondo le direttive del Ministro.

4. In caso di impedimento, il Ministro può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato, prof. Luigi Vimercati, i rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali nelle materie di competenza, nonché la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero e la partecipazione a Comitati interministeriali.

Art. 2.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 1, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i

provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro delle comunicazioni, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controflo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra le direzioni del Ministero;

g) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

i) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

l) gli atti relativi ad imprese che operano nel settore delle comunicazioni a livello nazionale, in merito ai quali il Sottosegretario di Stato prof. Luigi Vimercati può formulare proposte nell'ambito dei settori di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

06A06184

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L & L Piccola società cooperativa», in Colle Brianza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 febbraio 2000 e della relazione di mancata ispezione in data 4 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «L & L Piccola società cooperativa», con sede in Colle Brianza (Lecco) (codice fiscale 02799800962) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Umberto Galasso, nato a San Severo (Foggia) il 15 ottobre 1964, domiciliato in Firenze, via Lamarmora, n. 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A06185

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sociale Assistenza in Linea coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 gennaio 2005 e dal successivo accertamento in data 11 maggio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile è ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sociale Assistenza in Linea coop. a r.l.», con sede in Milano, (codice fiscale 12201070153) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Anna Maria Taddeo, nata a Napli dell'11 maggio 1963, domiciliata in Milano, via S. Paolo n. 15, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A06186

DECRETO 10 maggio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Piccola società cooperativa Futura a r.l.», in Gattinara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione ministeriale di mancata revisione dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piccola Società cooperativa Futura a r.l.», con sede in Gattinara (Vercelli) (codice fiscale 01936430022) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Lucio Giovene, nato a Novara il 28 febbraio 1954, con studio in Novara, Corso Cavallotti n. 40, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A06187

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, per assemblea del personale il giorno 23 giugno 2006, dalle ore 9 alle ore 12.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 26 giugno 2006

Il direttore regionale: MICELI

06A06155

AGENZIA DELLE DOGANE

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2006.

Istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Cagliari.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 18106 del 15 dicembre 2005 della direzione regionale per la Sardegna relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Cagliari;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Cagliari

A far data dal 20 luglio 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Cagliari, dipendente dalla direzione regionale per la Sardegna.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

aeroporto Elmas;

Arbatax;

porto di Oristano;

Portovesme;

Sarroch, presso la società Saras S.p.a.

Viene inoltre istituita e attivata la sezione laboratorio chimico di Cagliari.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Cagliari;

l'ufficio tecnico di finanza di Cagliari;

il laboratorio chimico delle dogane di Cagliari;

la dogana di Arbatax;

la dogana porto di Oristano;

la sezione doganale aeroporto Elmas;

la sezione doganale di Portovesme;

la sezione doganale di Sarroch presso la società Saras S.p.a.;

l'ufficio finanziario presso la Società Saras S.p.A.;

l'Ufficio zona di Oristano.

L'Ufficio delle dogane di Cagliari, che comprende le sezioni di cui al comma 2 e 3, ha competenza territoriale sulle province di Cagliari, Oristano e Nuoro e, con riferimento alla sezione laboratorio chimico, anche sulla provincia di Sassari.

L'Ufficio delle dogane di Cagliari assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Cagliari, del soppresso ufficio tecnico di finanza di Cagliari, con riferimento alle province di Cagliari, Oristano e Nuoro, e del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Cagliari, con riferimento oltre che alle citate province anche a quella di Sassari.

Le sezioni operative territoriali aeroporto Elmas e Portovesme assumono rispettivamente le competenze delle soppresse sezioni doganali di aeroporto Elmas e Portovesme.

La sezione operativa territoriale di Sarroch presso la società Saras S.p.A. assume le competenze della soppressa sezione doganale di Sarroch e del soppresso ufficio finanziario presso la società Saras S.p.A.

La sezione operativa territoriale di Arbatax assume le competenze della soppressa dogana di Arbatax.

La sezione operativa territoriale porto di Oristano assume le competenze della soppressa dogana porto di Oristano e del soppresso ufficio zona di Oristano.

La sezione laboratorio chimico di Cagliari assume le competenze del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Cagliari.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Cagliari vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della soppressa circoscrizione doganale di Cagliari, del soppresso ufficio tecnico di finanza di Cagliari, con riferimento alle province di Cagliari, Oristano e Nuoro, e del direttore del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Cagliari, con riferimento oltre che alle citate province anche a quella di Sassari.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Cagliari è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Cagliari assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 6 luglio 2006

Il direttore dell'Agenzia: GUAIANA

06A06349

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 8123 del 22 giugno 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 21 giugno 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali, ovvero all'indisponibilità del sistema «Territorio web», oltre che la posta elettronica con estensione anche alle sezioni staccate di Breno e Salò, è dipeso da

un'avaria del sistema informatico C.E.D. tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che con nota prot. 994 del 30 giugno 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Servizi all'utenza e delle sezioni staccate di Breno e Salò nel giorno 21 giugno 2006 dalle ore 8,30 alle ore 10,38.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 luglio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A06283

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Siracusa nel giorno 3 giugno 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che sono state effettuate le operazioni di disinfestazione e disinfezione dei locali del suddetto Ufficio nel giorno 3 giugno 2006.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 3 luglio 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A06413

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 11 maggio 2006.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili Bioindustria L.I.M. ed altri». (Determinazione n. 569).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determinazione del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Adotta la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Bioindustria Laboratorio

Italiano Medicinali S.p.a., con sede via De Ambrosiis n. 2 - Novi Ligure (Alessandria), codice fiscale n. 01679130060, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2006

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 031022116;
100 fiale 1 ml - A.I.C. n. 031022130;
5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 031022155;
100 fiale 5 ml - A.I.C. n. 031022179;
5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031022193;
100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031022217;
5 fiale 15 ml - A.I.C. n. 031022229;
10 fiale 15 ml - A.I.C. n. 031022231;
100 fiale 15 ml - A.I.C. n. 031022243;
10 fiale 20 ml- A.I.C. n. 031022268;
100 fiale 20 ml - A.I.C. n. 031022270;
5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 031022318;
100 fiale 2 ml - A.I.C. n. 031022332.

Medicinale: ADRENALINA BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5 f 1 mg/1 ml - A.I.C. n. 031169016;
100 f 1 mg/1 ml - A.I.C. n. 031169030;
5 f 0,5 mg/1 ml - A.I.C. n. 031169042;
100 f 0,5 mg/1 ml - A.I.C. n. 031169067.

Medicinale: AMINOFILLINA BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5 fiale 10 ml 240 mg/10 ml - A.I.C. n. 031171010;
100 fiale 240 mg/10 ml - A.I.C. n. 031171034.

Medicinale: ATROPINA SOLFATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

100 fiale 1 mg / 1 ml - A.I.C. n. 031173038;
100 fiale 0,5 mg/1 ml - A.I.C. n. 031173065.

Medicinale: BLU DI METILENE BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5 fiale 50 mg/5 ml - A.I.C. n. 031174016;
100 fiale 50 mg/5 ml - A.I.C. n. 031174030;
5 fiale 100 mg/10 ml - A.I.C. n. 031174042;
100 fiale 100 mg/10 ml - A.I.C. n. 031174067.

Medicinale: CALCIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

0,5 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031133010;
0,5 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031133034;
5 fiale 1 g/10 ml - A.I.C. n. 031133046;
100 fiale 1 g/10 ml - A.I.C. n. 031133061;
5 fiale 500 mg/10 ml - A.I.C. n. 031133073;
100 fiale 500 mg/10 ml - A.I.C. n. 031133097.

Medicinale: CALCIO E MAGNESIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

1 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031134012;
1 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031134036.

Medicinale: CALCIO EDETATO BISODICO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5 fiale 1 g/10 ml - A.I.C. n. 031176011;
100 fiale 1 g/10 ml - A.I.C. n. 031176035.

Medicinale: CALCIO GLUCONATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5 fiale 500 mg/5 ml - A.I.C. n. 031177013;
100 fiale 500 mg/5 ml - A.I.C. n. 031177037;
5 fiale 1000 mg/10 ml - A.I.C. n. 031177049;
100 fiale 1000 mg/10 ml - A.I.C. n. 031177064.

Medicinale: DOPAMINA BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5 fiale 10 mg/2 ml - A.I.C. n. 031178015;
100 fiale 10 mg/2 ml - A.I.C. n. 031178039;
5 fiale 50 mg/10 ml - A.I.C. n. 031178041;
100 fiale 50 mg/10 ml - A.I.C. n. 031178066.

Medicinale: ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

«II» sacca 100 ml - A.I.C. n. 031106026;
«II» sacca 250 ml - A.I.C. n. 031106038;
«II» sacca 500 ml - A.I.C. n. 031106040;
«II» sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031106053;
«I» sacca 50 ml - A.I.C. n. 031106154;
«I» sacca 100 ml - A.I.C. n. 031106166;
«I» sacca 250 ml - A.I.C. n. 031106178;
«I» sacca 500 ml - A.I.C. n. 031106180;
«I» sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031106192.

Medicinale: ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 031119023;
sacca 250 ml - A.I.C. n. 031119035;
sacca 500 ml - A.I.C. n. 031119047;
sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031119050.

Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZ CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 031265022;
sacca 250 ml- A.I.C. n. 031265034;
sacca 500 ml - A.I.C. n. 031265046;
sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031265059.

Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 031264029;
sacca 250 ml - A.I.C. n. 031264031;
sacca 500 ml - A.I.C. n. 031264043;
sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031264056.

Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 031263027;

sacca 250 ml - A.I.C. n. 031263039;

sacca 500 ml - A.I.C. n. 031263041;

sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031263054.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 031031026;

sacca 250 ml - A.I.C. n. 031031038;

sacca 500 ml - A.I.C. n. 031031040;

sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031031053.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 031032028;

sacca 250 ml - A.I.C. n. 031032030;

sacca 500 ml - A.I.C. n. 031032042;

sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031032055.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

10% sacca 100 ml - A.I.C. n. 031246022;

10% sacca 250 ml - A.I.C. n. 031246034;

10% sacca 500 ml - A.I.C. n. 031246046;

10% sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031246059.

Medicinale ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 031036027;

sacca 250 ml - A.I.C. n. 031036039;

sacca 500 ml - A.I.C. n. 031036041;

sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031036054.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

«I» sacca 100 ml - A.I.C. n. 031040025;

«I» sacca 250 ml - A.I.C. n. 031040037;

«I» sacca 500 ml - A.I.C. n. 031040049;

«I» sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031040052;

«II» sacca 100 ml - A.I.C. n. 031040165;

«II» sacca 250 ml - A.I.C. n. 031040177;

«II» sacca 500 ml - A.I.C. n. 031040189;

«II» sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031040191;

«III» sacca 100 ml - A.I.C. n. 031040304;

«III» sacca 250 ml - A.I.C. n. 031040316;

«III» sacca 500 ml - A.I.C. n. 031040328;

«III» sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031040330.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO BIOINDUSTRIALE L.I.M.

Confezioni:

«III» sacca 100 ml - A.I.C. n. 031249028;

«III» sacca 250 ml - A.I.C. n. 031249030;

«III» sacca 500 ml - A.I.C. n. 031249042;

«III» sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031249055.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 031250020;

sacca 250 ml - A.I.C. n. 031250032;

sacca 500 ml - A.I.C. n. 031250044;

sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031250057.

Medicinale: ELETTROLITICA REINTEGRAZ PH 7,4 CON SODIO GLUCONATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 50 ml - A.I.C. n. 032826099;

sacca 100 ml - A.I.C. n. 032826101;

sacca 250 ml - A.I.C. n. 032826113;

sacca 500 ml - A.I.C. n. 032826125;

sacca 1000 ml - A.I.C. n. 032826137;

sacca 2000 ml - A.I.C. n. 032826149;

50 ml in sacca da 100 ml - A.I.C. n. 032826152;

100 ml in sacca da 250 ml - A.I.C. n. 032826164;

250 ml in sacca da 500 ml - A.I.C. n. 032826176.

Medicinale: GLICEROLO CON SODIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

10% + 0,9% sacca 100 ml - A.I.C. n. 031049024;

10% + 0,9% sacca 250 ml - A.I.C. n. 031049036;

10% + 0,9% sacca 500 ml - A.I.C. n. 031049048;

10% + 0,9% sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031049051.

Medicinale: GLUCOSIO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

10% 100 fiale 5 ml - A.I.C. n. 031181047;

10% 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031181050;

20% 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 031181086;

20% 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031181098;

20% 100 fiale 5 ml - A.I.C. n. 031181163;

20% 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031181175;

33% 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 031181201;

33% 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031181213;

33% 100 fiale 5 ml - A.I.C. n. 031181288;

33% 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031181290.

Medicinale: GLUCOSIO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5% 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 031055837;

5% 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031055849;

5% 100 fiale 5 ml - A.I.C. n. 031055914;

5% 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031055926;

10% 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 031055953;

10% 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031055965.

Medicinale: GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

«I» sacca 100 ml - A.I.C. n. 031056029;

«I» sacca 250 ml - A.I.C. n. 031056031;

«I» sacca 500 ml - A.I.C. n. 031056043;

«I» sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031056056;

«II» sacca 100 ml - A.I.C. n. 031056169;

«II» sacca 250 ml - A.I.C. n. 031056171;

«II» sacca 500 ml - A.I.C. n. 031056183;

«II» sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031056195.

Medicinale: ISOPRENALINA CLORIDRATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

0,2 mg/1 ml 5 fiale - A.I.C. n. 031182013;
0,2 mg/1 ml 100 fiale - A.I.C. n. 031182037.

Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5 fiale 50 mg/5 ml - A.I.C. n. 031184017;
100 fiale 50 mg/5 ml - A.I.C. n. 031184031.

Medicinale: MAGNESIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

0,5 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031135015;
0,5 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031135039.

Medicinale: MAGNESIO SOLFATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

2 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031129036;
2 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031129051;
3 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031129063;
3 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031129087;
5 fiale 1 g/10 ml - A.I.C. n. 031129099;
100 fiale 1 g/10 ml - A.I.C. n. 031129113;
5 fiale 2 g/10 ml - A.I.C. n. 031129125;
100 fiale 2 g/10 ml - A.I.C. n. 031129149;
5 fiale 2,5 g/10 ml - A.I.C. n. 031129152;
100 fiale 2,5 g/10 ml - A.I.C. n. 031129176.

Medicinale: OLIO DI VASELINA STERILE BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031201015;
100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031201039.

Medicinale: PAPAVERINA CLORIDRATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5 fiale 30 mg/2 ml - A.I.C. n. 031190010;
100 fiale 30 mg/2 ml - A.I.C. n. 031190034;
5 fiale 50 mg/3 ml - A.I.C. n. 031190046;
100 fiale 50 mg/3 ml - A.I.C. n. 031190061.

Medicinale: POTASSIO ACETATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

3 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031130038;
3 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031130053.

Medicinale: POTASSIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

2 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031131030;
2 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031131055;
3 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031131067;
3 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031131081.

Medicinale: POTASSIO FOSFATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

2 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031132032;
2 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031132057.

Medicinale: POTASSIO LATTATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

2 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031138011;
2 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031138035.

Medicinale: RINGER BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 031072022;
sacca 250 ml - A.I.C. n. 031072034;
sacca 500 ml - A.I.C. n. 031072046;
sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031072059.

Medicinale: RINGER ACETATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 031076021;
sacca 250 ml - A.I.C. n. 031076033;
sacca 500 ml - A.I.C. n. 031076045;
sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031076058.

Medicinale: RINGER ACETATO CON GLUCOSIO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 029630023;
sacca 250 ml - A.I.C. n. 029630035;
sacca 500 ml - A.I.C. n. 029630047;
sacca 1000 ml - A.I.C. n. 029630050.

Medicinale: RINGER CON GLUCOSIO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 031253026;
sacca 250 ml - A.I.C. n. 031253038;
sacca 500 ml - A.I.C. n. 031253040;
sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031253053.

Medicinale: RINGER LATTATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 031088026;
sacca 250 ml - A.I.C. n. 031088038;
sacca 500 ml - A.I.C. n. 031088040;
sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031088053;
sacca 2000 ml - A.I.C. n. 031088065.

Medicinale: RINGER LATTATO CON GLUCOSIO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

sacca 100 ml - A.I.C. n. 029631025;
sacca 250 ml - A.I.C. n. 029631037;
sacca 500 ml - A.I.C. n. 029631049;
sacca 1000 ml - A.I.C. n. 029631052.

Medicinale: SODIO ACETATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

3 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031136031;
3 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031136056.

Medicinale: SODIO BICARBONATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

1 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031090576;
1 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031090590.

Medicinale: SODIO CITRATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5 fiale 38 mg/1 ml - A.I.C. n. 031137033;
100 fiale 38 mg/1 ml - A.I.C. n. 031137058;
5 fiale 76 mg/2 ml - A.I.C. n. 031137060;
100 fiale 76 mg/2 ml - A.I.C. n. 031137084;
5 fiale 190 mg/5 ml - A.I.C. n. 031137096;
100 fiale 190 mg/5 ml - A.I.C. n. 031137110;
5 fiale 380 mg/10 ml - A.I.C. n. 031137122;
100 fiale 380 mg/10 ml - A.I.C. n. 031137146.

Medicinale: SODIO CLORURO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

0,9% sacca 100 ml - A.I.C. n. 031101025;
0,9% sacca 250 ml - A.I.C. n. 031101037;
0,9% sacca 500 ml - A.I.C. n. 031101049;
0,9% sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031101052;

0,9% sacca 2000 ml - A.I.C. n. 031101064;
0,9% per irrigazioni sacca 3000 ml - A.I.C. n. 031101165;
0,9% per irrigazioni sacca 4000 ml - A.I.C. n. 031101177;
0,9% per irrigazioni sacca 5000 ml - A.I.C. n. 031101189;
3% sacca 100 ml - A.I.C. n. 031101203;
3% sacca 250 ml - A.I.C. n. 031101215;
3% sacca 500 ml - A.I.C. n. 031101227;
3% sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031101239;
5% sacca 100 ml - A.I.C. n. 031101342;
5% sacca 250 ml - A.I.C. n. 031101355;
5% sacca 500 ml - A.I.C. n. 031101367;
5% sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031101379;
2 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031101494;
2 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031101518;
3 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031101520;
3 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031101544;
5 fiale 18 mg/2 ml - A.I.C. n. 031101557;
5 fiale 18 mg/2 ml - A.I.C. n. 031101571;
5 fiale 45 mg/5 ml - A.I.C. n. 031101583;
100 fiale 45 mg/5 ml - A.I.C. n. 031101607;
5 fiale 90 mg/10 ml - A.I.C. n. 031101619;
100 fiale 90 mg/10 ml - A.I.C. n. 031101633.

Medicinale: SODIO E POTASSIO BICARBONATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

2 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031139013;
2 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031139037.

Medicinale: SODIO LATTATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

1,87% sacca 100 ml - A.I.C. n. 031254028;
1,87% sacca 250 ml - A.I.C. n. 031254030;
1,87% sacca 500 ml - A.I.C. n. 031254042;
1,87% sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031254055;
11,2% sacca 100 ml - A.I.C. n. 031254105;
11,2% sacca 250 ml - A.I.C. n. 031254117;
11,2% sacca 500 ml - A.I.C. n. 031254129;
11,2% sacca 1000 ml - A.I.C. n. 031254131;
2 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031254194;
2 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031254218;
3 meq/ml 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031254220;
3 meq/ml 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031254244.

Medicinale: SODIO TIOSOLFATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5 fiale 1000 mg/10 ml - A.I.C. n. 031124023;
100 fiale 1000 mg/10 ml - A.I.C. n. 031124062.

Medicinale: SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

«con potassio I» 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031142045;
«con potassio I» 100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 031142060.

Medicinale: SOLUZIONE POLISALINICA SENZA POTASSIO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 032824017;
100 fiale 10 ml - A.I.C. n. 032824031.

06A06238

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 21 giugno 2006.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso tra la Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana e le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale in data 3 aprile 2006, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dalla Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pos. 23177). (Deliberazione n. 06/359).

LA COMMISSIONE

Premesso:

1. Che la Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pavia) svolge attività di trasporto pubblico nel bacino di utenza di Pavia;

2. Che, in data 19 novembre 2005, l'Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pavia) trasmetteva a questa Commissione il testo dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente, stipulato in data 13 ottobre 2005 con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale;

3. Che, in data 15 dicembre 2005, tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

4. Che, in data 19 dicembre 2005, l'Unione nazionale consumatori comunicava di non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo;

5. Che, in data 21 dicembre 2005, l'ADOC esprimeva parere favorevole;

6. Che, in data 31 gennaio 2006, la Commissione chiedeva alle parti sociali di adeguare il contenuto dell'accordo alla disciplina della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

7. Che, a seguito di tale nota, la Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pavia) inviava testo di nuovo accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente, concluso in data 3 aprile 2006 con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale;

8. Che, in data 18 maggio 2006, il testo di tale nuovo accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere,

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

9. Che, con note rispettivamente del 22 e del 29 maggio 2005, l'ADOC e l'Unione nazionale consumatori esprimevano parere favorevole;

10. Che, con nota del 22 maggio 2006, la Federconsumatori di Pavia contestava il contenuto dell'accordo, rilevando la mancanza di una precisazione diretta a specificare «che le corse in partenza nella fascia di garanzia devono essere condotte a termine».

Considerato:

1. Che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

2. Che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 1, lettera B);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...;

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

3. Che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero».

Considerato altresì:

1. Che le censure mosse all'Accordo dalla Federconsumatori di Pavia nella nota del 22 maggio 2006 non appaiono fondate, atteso che alla lettera *d)* dell'Accordo medesimo le parti espressamente prevedono che «le corse dei turni che all'inizio dello sciopero si trovino lungo la linea vengano portate a termine»;

2. Che, comunque, l'intero disposto di cui alla predetta lettera *d)* dell'Accordo in valutazione deve essere interpretato alla luce di quanto previsto dall'art. 11 lettere B)-C) della regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70, secondo cui nell'arco delle fasce di garanzia «dovrà essere garantito il servizio completo» e «i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio ... e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero».

Rilevato:

1. Che l'Accordo individua le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, che vengono così articolate: dalle ore 5:55 alle ore 8:25 e dalle ore 12:55 alle ore 16:25;

2. Che le parti hanno previsto, al fine di «assicurare la sicurezza alla protezione degli utenti e dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi», che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operatività di due presidi aziendali;

3. Che il richiamo contenuto nei punti *e)* ed *f)* all'accordo nazionale per il trasporto pubblico locale del 7 febbraio 1991 non deve essere tenuto in considerazione in quanto manifestamente frutto di mero errore materiale, atteso che detto accordo risulta da tempo superato sia dalla legge n. 83/2000 sia dalla regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

4. Che, del resto, le parti hanno espressamente riconosciuto in premessa che la materia dello sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è regolata dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché dalla predetta regolamentazione provvisoria, ai sensi della quale è stato raggiunto l'accordo in valutazione;

5. Che, ugualmente, frutto di mero errore materiale deve ritenersi il riferimento contenuto nel punto *b)* del-

l'Accordo all'ipotesi di uno sciopero di 48 ore, considerato che la durata massima di un'astensione dal lavoro nel settore del TPL è fissata in 24 ore dall'art. 11, lettera *a)*, della regolamentazione provvisoria;

6. Che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;

Valuta idoneo

nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, i punti *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* dell'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pavia), concluso in data 3 aprile 2006 con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale.

Precisa

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore.

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pavia), alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Silt di Pavia, alla RSA aziendale, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e al Prefetto di Pavia, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2006

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

In data 3 aprile 2006 tra la Società Granata, rappresentata dal sig. Granata e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil rappresentata dal sig. Roberto Savoldelli - Silt Pavia rappresentata dal sig. Nicola Siriani, assistite dalla R.S.A. aziendale nelle persone dei sigg.: Walter Bertone e Zanaletti Carlo.

Premesso

Che la materia dello sciopero nel trasporto pubblico locale è attualmente regolata dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 23 marzo 2002).

Si concorda quanto segue:

a) le parti, analizzati flussi di richiesta dell'utenza con particolare riferimento agli studenti e ai lavoratori, convengono che le due fasce nelle quali dovrà essere garantito il servizio completo sono:

mattino dalle ore 5,55 alle ore 8,25;

pomeriggio dalle ore 12,55 alle ore 16,25;

b) tali servizi debbono essere garantiti anche in occasione di proclamazione di scioperi di durata di 24 e/o 48 ore (vedi punto *a*); per tale motivo le richieste di ferie non potranno essere accettate se presentate a sciopero proclamato, salvo casi eccezionali e motivati.

c) si concorda sulla garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti e dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

protezione degli utenti e dei lavoratori: responsabile movimento e traffico;

protezione e sicurezza dei mezzi: responsabile presso la rimessa aziendale;

d) per quanto riguarda il personale viaggiante sarà attivato un registro turni, da analizzare congiuntamente con la commissione turni, che determinerà le prestazioni indispensabili che dovranno essere effettuate e comunque si prevede che al termine dello sciopero vengano effettuate tutte le corse con orario compatibile con quello fissato come termine dello sciopero stesso, così come si stabilisce che le corse dei turni che all'inizio dello sciopero si trovino lungo la linea vengano portate a termine e i mezzi confluiscano nel deposito più vicino; pertanto gli automezzi non potranno essere abbandonati in località diverse dai depositi aziendali;

e) la proclamazione dello sciopero, le sue modalità e la sua revoca devono essere comunicate dalle strutture sindacali che l'hanno proclamato nei tempi previsti dall'art. 3 dell'Accordo nazionale 7 febbraio 1991;

f) per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento all'Accordo nazionale 7 febbraio 1991 ed alla Delibera 02/13 della Commissione di garanzia;

g) eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere concordate e sottoscritte dalle parti stipulanti;

h) copia del presente Accordo verrà inviata alla Commissione di garanzia in attuazione a quanto previsto dalla legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali.

06A06287

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 4 luglio 2006.

Autorizzazione alla costruzione, presso la Centrale nucleare di Latina, degli edifici «estrazione» e «condizionamento» dei fanghi radioattivi, dell'edificio «cutting facility» nonché di un deposito temporaneo di rifiuti radioattivi.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Vista l'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della Sogin S.p.A. è stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nella parte I, titolo I, capo II;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;

Vista l'O.P.C.M. n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario delegato è stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2006 dello stato di emergenza;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti radioattivi;

Considerato che con l'ordinanza commissariale n. 3 in data 3 aprile 2003 sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento della Centrale nucleare di Latina a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;

Considerato che in attuazione della sovra citata ordinanza commissariale n. 3 è stato disposto di procedere, a cura del «soggetto attuatore» Sogin, presso la Centrale nucleare di Latina, al recupero e condizionamento dei fanghi radioattivi e allo smontaggio e smaltimento boilers e rottami metallici e che tali interventi richiedono rispettivamente la costruzione degli edifici «estrazione» e «condizionamento» con relative opere di collegamento e dell'edificio «cutting facility»;

Considerato che in data 15 ottobre 2003 il «soggetto attuatore» Sogin ha presentato al comune di Latina la domanda, corredata dalla prescritta documentazione, diretta al rilascio del permesso di costruire gli edifici «estrazione» e «condizionamento» dei fanghi radioattivi con relative opere di collegamento e l'edificio «cutting facility»;

Considerato che con nota 27 aprile 2004 il competente Ufficio tecnico del comune di Latina ha comunicato che sulla suddetta domanda del permesso di costruire la Commissione edilizia aveva espresso parere favorevole nella seduta del 4 novembre 2003 e che il relativo rilascio era subordinato alla integrazione della documentazione, come specificato nella nota stessa;

Considerato che con nota 6 maggio 2004 la Sogin ha inviato la documentazione e fornito le precisazioni richieste ad integrazione della domanda del permesso di costruire del 15 ottobre 2003, nonostante che la richiesta di integrazione della documentazione fosse stata inviata dal comune di Latina oltre il termine fissato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Considerato che in data 1° aprile 2004 il «soggetto attuatore» Sogin ha presentato al comune di Latina la domanda, corredata dalla prescritta documentazione, diretta al rilascio del premesso di costruire un «deposito temporaneo di rifiuti radioattivi»;

Considerato che i «cronoprogrammi» commissariali del giugno 2004 ex O.P.C.M. n. 3355/2004 hanno attribuito carattere emergenziale alla realizzazione del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi presso la Centrale nucleare di Latina;

Considerato che con nota 11 gennaio 2005, pertanto oltre il termine fissato dal citato art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il competente Ufficio tecnico del comune di Latina ha richiesto la produzione di una serie di documenti ad integrazione di quelli allegati alla domanda del permesso di costruire del 1° aprile 2004;

Considerato che rispetto alle indicate domande di permesso di costruire si è formato il silenzio - rifiuto ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non avendo il comune di Latina osservato i termini fissati da tale norma;

Ritenuta la improrogabile necessità e l'urgenza di dare attuazione, presso la Centrale nucleare di Latina, alle misure di sicurezza già disposte con l'ordinanza commissariale del 3 aprile 2003 sopra citata, relative al recupero e condizionamento dei fanghi radioattivi e allo smontaggio e smaltimento boilers e rottami metallici, nonché a quella di cui ai «cronoprogrammi» commissariali del giugno 2004 relativa al deposito temporaneo di rifiuti radioattivi;

Considerato che gli interventi in questione sono di primario interesse pubblico in quanto diretti a salvaguardare la salute della collettività e ad assicurare la messa in sicurezza di materiali radioattivi e sono perciò compresi tra le misure speciali di emergenza dirette a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;

Ritenuto altresì che il recupero ed il condizionamento dei fanghi ed il successivo stoccaggio dei prodotti di condizionamento in adeguata infrastruttura di deposito consegue la finalità di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi della Centrale nucleare di Latina e costituisce intervento già ritenuto adeguato dalla Commissione tecnico-scientifica ex art. 5 O.P.C.M. n. 3267/2003 con sua risoluzione del 23 settembre 2005 con riferimento alla necessità di eliminare le criticità residue anche in relazione al fenomeno terroristico;

Attesa pertanto la necessità e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei poteri di deroga concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n. 3355, rispettivamente del 7 marzo 2003 e del 7 maggio 2004, il provvedimento di autorizzazione, a favore del «soggetto attuatore» Sogin, alla realizzazione dei suindicati interventi emergenziali in deroga alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al permesso di costruire, la titolarità dello stesso, i presupposti, la competenza per il rilascio, nonché le modalità e i tempi della corresponsione del contributo di costruzione;

Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre gli interventi ai contributi di costruzione, ma occorre consentire al comune di Latina in deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di determinarli con provvedimento diverso dal permesso di costruire;

Considerato che l'APAT in data 31 luglio 2003 ha approvato il progetto per l'estrazione e condizionamento dei fanghi radioattivi, che comporta la costruzione dei sopra citati edifici estrazione e «condizionamento» con relative opere di collegamento;

Considerato che la Sogin ha presentato all'APAT i Rapporti di progetto particolareggiato (RPP) relativi allo smontaggio e trattamento dei generatori di vapore («boilers») e di altri componenti metallici ed alla realizzazione Deposito temporaneo di rifiuti radioattivi e che per essi è stato previsto il rispetto delle prescrizioni in vigore e che, in ogni caso, la Sogin viene vincolata al rispetto delle eventuali diverse prescrizioni;

Ritenuto che, ove successivamente alla emanazione della presente ordinanza, e comunque entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, dovesse sopravvenire il rilascio dei richiesti permessi di costruire da parte del comune di Latina, si provvederà alla revoca con effetto «ex nunc» della ordinanza stessa;

Sentita la regione Lazio, come previsto dall'art. 1, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003;

Dispone:

In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle già indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono autorizzate presso la Centrale Nucleare di Latina:

a) la costruzione degli edifici «estrazione» e «condizionamento» dei fanghi radioattivi con relative opere di collegamento di cui al progetto e alla annessa documentazione, che qui si allegano, presentati dalla Sogin al comune di Latina ai fini del rilascio del permesso di costruire;

b) la costruzione, previa approvazione dell'APAT e nel rispetto delle eventuali diverse prescrizioni della stessa, dell'edificio «cutting facility» e del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi, di cui ai progetti ed alle annesse documentazioni, che qui si allegano, presentati dalla Sogin al comune medesimo ai fini del rilascio del premesso di costruire.

Le aree interessate dalla realizzazione delle opere anzidette sono distinte al NCT foglio 50, mappale 377 sub. 1 e 3.

La realizzazione delle suddette opere è a cura della Sogin, «soggetto attuatore», titolare della licenza di esercizio della Centrale nucleare di Latina.

La Sogin è tenuta a richiedere al comune di Latina la determinazione dei contributi di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con l'indicazione dei termini e delle modalità per la corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione, onde attenervisi.

La Sogin comunicherà immediatamente al comune di Latina il nominativo del Direttore dei lavori, del responsabile dei lavori, della/e impresa/e esecutrice/i e contestualmente depositerà agli atti del comune ogni documentazione prevista e, conseguentemente, darà avvio ai lavori.

La presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso di costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, pertanto, comporta il totale esonero del «soggetto attuatore» Sogin, dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle responsabilità previste in difetto del permesso comunale di costruire.

La presente ordinanza verrà revocata con effetto «ex nunc» se interverrà entro quindici giorni dalla sua pubblicazione il rilascio, da parte del comune di Latina, dei permessi di costruire richiesti da Sogin.

La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Latina, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Latina, alla regione Lazio, nonché a tutti gli altri enti coinvolti nell'*iter* autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del già citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva appena pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il commissario delegato: JEAN

06A06234

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2006), **coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228** (in questa *Gazzetta Ufficiale* - alla pagina 4), **recante: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare *e legislativa*».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali

1. All'articolo 181, comma 1, lettera a)*, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali.», così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 181 *(Altre disposizioni transitorie)*. — 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il *31 dicembre 2006*;

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera *a)*, e 4, lettera *a)*, è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e)

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'art. 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato *C)*, è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito dal rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera *a)*, possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-*bis*. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti al sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».

Art. 1-bis
Proroga di termini in materia di previdenza agricola

1. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2006».

2. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno medesimo l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 01 *(Disposizioni in materia di previdenza agricola)*. — 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'art. 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato art. 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Al fine di verificare la possibilità di definire modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una Commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri le proposte per l'estinzione dei predetti debiti entro il *15 ottobre 2006*. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi al suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.

6. A decorrere dal 1º luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'I.N.P.S. emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalità previste dall'art. 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

8. A decorrere dal 1º luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo di inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS procede alla verifica delle denunce aziendali con priorità a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'art. 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'I.N.P.S. provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

10. A decorrere dal 1º luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

12. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'I.N.P.S. e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane già assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.

13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente articolo, pari a 304 milioni di euro per l'anno 2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro per l'anno 2007 e a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;

b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n, 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al limite di cui al comma 33 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale stabilita dal comma 34 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005 è rideterminata in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il predetto Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotto per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2006.

17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi da 1 a 16.».

Art. 1-ter

Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attività cinematografiche

1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «non oltre il 30 giugno 2006», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2006».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137) così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, *fino al 31 dicembre 2006*, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.».

Art. 1-*quater*

Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo

1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis*, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1º gennaio 2007.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86 (Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio), convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e il testo del comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:

«2. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2006.».

«13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera *a)* con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere *a)* e *b)*.».

Art. 1-*quinquies*

Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 20, del comma 8 dell'art. 13 e del comma 1 dell'art. 15, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.).

«5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

«Art. 13 *(Obblighi di informazione)*. — 1-7 *omissis.*

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'art. 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonché di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative.».

«1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:

a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'art. 14, comma 1, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3;

b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7;

c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera *b)*, le rispettive quote di mercato dei produttori;

d) programrnare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera *b)* e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera *b)*;

e) vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'art. 13, comma 4, e affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;

f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'art. 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'art. 17.».

Art. 1-*sexies*

Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria

1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le università continuano ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— L'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), abrogato dal comma 22 dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, recava: «Attività di docenza».

Art. 1-*septies*

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «centoventi giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2007».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 52, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 52 *(Entrata in vigore)*. — 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il *31 gennaio 2007.*

2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza.».

Art. 1-*octies*

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. Al codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) è abrogata;

b) all'articolo 253, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e *1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»;*

c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1º febbraio 2007:

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

b) articolo 49, comma l0;

c) articolo 58;

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1º febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1º febbrio 2007»;

d) all'articolo 257, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1º febbraio 2007».

2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1º luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 177, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 177 *(Procedure di aggiudicazione).* — 1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.

2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo.

3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.

4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al prezzo più basso ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:

a) il prezzo;

b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;

c) il tempo di esecuzione;

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'art. 174, comma 2;

f) abrogata;

g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire;

h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.

7. Per l'affidamento di servizi si applica l'art. 164.».

— Si riporta il testo dell'art. 253, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificati dalla legge qui pubblicata:

«Art. 253 *(Norme transitorie). — 1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.*

1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1º febbraio 2007:

a) art. 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo limitatamente alle sole centrali di commitenza;

b) art. 49, comma 10;

c) art. 58;

d) art. 59, limitatamente al settori ordinari.

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1º febbralo 2007. Le disposizioni dell'art. 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1º febbraio 2007.».

«Art. 257 *(Entrata in vigore).* — 1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo all'entrata in vigore del presente codice:

a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;

b) l'art. 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.

2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6 hanno efficacia a decorrere dal 1º febbraio 2007.

3. L'art. 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 256 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):

«Art. 256 *(Disposizioni abrogate).* — 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:

gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 8 agosto 1977, n. 584;

l'art. 5, commi 4 e 5, e l'art. 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;

gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

l'art. 3, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

la legge 11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo l'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;

l'art. 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

l'art. 5, comrna 1-*ter*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;

l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

la legge 18 novembre 1998, n. 415;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;

il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;

gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

la legge 7 novembre 2000, n. 327;

l'art. 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;

gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

l'art. 7, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166;

il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;

l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-*sexies* e 16-*septies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

gli articoli 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies* del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;

l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;

l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;

l'art. 14-*vicies-ter*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole ci criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e»;

il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;

il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore»;

l'art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. In relazione all'art. 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura ragolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1º agosto 2002, n. 166.

3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'art. 245.

4. Il regolamento di cui all'art. 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:

gli articoli 337; 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».

5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

06A06439

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.», ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica datato 28 giugno 2006, l'organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.», con sede in Rho (Milano) - via Moscova n. 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di sistemi fissi di lotta contro l'incendio, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza insieme & prevenzione incendi».

06A06280

Parere del Ministero dell'interno ai fini della designazione di «C.S.I. S.p.a.», ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, concernente gli equipaggiamenti marittimi.

Il 12 giugno 2006 il direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha espresso il parere favorevole alla designazione di «C.S.I. S.p.a.», con sede in Bollate (Milano) - viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 6 ottobre 1999, art. 7, concernente l'equipaggiamento marittimo previsto dalle direttive 96/98/CE e 2002/75/CE, in materia di estintori portatili d'incendio, come specificato nel suddetto provvedimento.

Il parere è trasmesso al Comando generale delle capitanerie di porto per l'eventuale conseguente notifica alla commissione CE di competenza.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza insieme e prevenzione incendi».

06A06279

Comunicato di rettifica relativo all'avviso recante: «Riconoscimento civile della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione "Ut Vitam Habeant"», in Roma.

Nell'avviso relativo al riconoscimento civile della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione «Ut Vitam Habeant», in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2006, la data del provvedimento di riconoscimeno della personalità giuridica dell'ente è «13 giugno 2006», anziché «13 aprile 2006».

06A06227

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 luglio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2735
Yen	147,09
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,499
Corona danese	7,4596
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69400
Fiorino ungherese	281,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0401
Corona svedese	9,1818
Tallero sloveno	239,68
Corona slovacca	38,395
Franco svizzero	1,5685
Corona islandese	96,58
Corona norvegese	7,9390
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2530
Nuovo leu romeno	3,5956
Rublo russo	34,2880
Nuova lira turca	2,0176
Dollaro australiano	1,7157
Dollaro canadese	1,4182
Yuan cinese	10,1829
Dollaro di Hong Kong	9,8961
Rupia indonesiana	11614,32
Won sudcoreano	1209,57
Ringgit malese	4,6693
Dollaro neozelandese	2,1103
Peso filippino	67,101
Dollaro di Singapore	2,0158
Baht tailandese	48,697
Rand sudafricano	9,1625

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A06476

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato di rettifica relativo al decreto interministeriale 31 gennaio 2006, recante: «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale».

Nel decreto interministeriale citato in epigrafe (pubblicato nel supplemento ordinario n. 147 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 giugno 2006), nell'allegato 1, concernente la scuola di specializzazione in «Beni archeologici, alle pagine 9 e 11, vanno apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 9, dove è scritto: «Ambiti disciplinari», primo rigo della tabella Attività Formative Indispensabili, leggasi: «Ambiti»;

alla pagina 11, dove è scritto la parola «caratterizzante», seconda riga dei primi quattro capoversi, leggasi: «1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici».

alla pagina 11, nel secondo capoverso, quarta riga, inserire il SSD «L-ANT/07 Archeologia classica» dopo il SSD «L-ANT/06 Etruscologia e Antichità italiche».

06A06338

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto 17 febbraio 2006, recante: «Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco»

In calce al decreto 17 febbraio 2006, emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2006, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione. «Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2006 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 304».

06A06228

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Tecfinance S.p.a.», in l.c.a. e società collegate, in Roma.

Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto 21 giugno 2006, ha accettato le dimissioni della SO.FI.PA. S.p.a. in fallimento, già S.C.A.C. S.p.a., da componente del Comitato di sorveglianza delle seguenti società assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa:

Appia S.p.a.;

Cominvestor S.p.a.;

FER.CO. S.p.a.;

Ingg. Nervi e Bartoli S.p.a.

Dalla predetta data, nel Comitato di sorveglianza delle predette procedure di liquidazione coatta amministrativa è nominato in rappresentanza dei creditori, un rappresentante del San Paolo IMI S.p.a.

Il Comitato di sorveglianza delle predette procedure è, pertanto, così composto:

avv. Achille De Angelis, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, in qualità di esperto e con funzioni di Presidente;

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1º gennaio 1954, in qualità di esperta, componente;

un rappresentante del San Paolo IMI S.p.a., in rappresentanza dei creditori.

06A06230

MINISTERO DEI TRASPORTI

Acquisizione dati necessari all'istruttoria per l'erogazione del contributo erariale previsto dall'articolo 23 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, per il rinnovo del CCNL degli addetti al settore del trasporto pubblico locale. Anno 2006.

Si rende noto che questa Amministrazione ha attivato la procedura diretta ad erogare il contributo, spettante alle aziende aventi titolo per il corrente anno, autorizzato dalla norma sopra richiamata.

Al fine di procedere all'istruttoria preordinata alla liquidazione delle risorse erariali in argomento, si invitano le imprese interessate attive nel settore a produrre apposita istanza in bollo da € 14,62, come da fac-simile di seguito riprodotto, corredata dagli allegati 1, e 2 al presente comunicato, correttamente compilati in ogni parte, sotto il profilo formale e sostanziale, e firmati dagli organi ivi nominati, unitamente ad un recente certificato della CCIAA valido ai fini amministrativi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ulteriori atti e chiarimenti ove necessario.

Per rendere più snello il procedimento erogativo, si invitano le aziende interessate ad inoltrare un originale ed una fotocopia degli indicati documenti all'indirizzo sotto riportato entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso:

Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale s.t.i.f., via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma.

Le aziende interessate devono rimettere, per conoscenza, copia dei predetti documenti al rispettivo ente locale concedente, il quale dovrà asseverare l'appartenenza dell'azienda al comparto mediante l'attestazione riprodotta in fondo allegato 1 al presente comunicato ed inviarla a questa Amministrazione per consentire la liquidazione dell'importo spettante.

Si confida nella fattiva collaborazione delle aziende beneficiarie di porre la massima accuratezza nel rispettare gli adempimenti delineati, allo scopo di evitare gli inconvenienti emersi nel recente passato, causa di diseconomie di lavoro e dilatazione dei tempi tecnici per l'accreditamento delle somme spettanti.

Il presente comunicato è valido a tutti gli effetti di legge.

ALLEGATI

(fac-simile dell'istanza da produrre **in bollo da € 14,62)**

Al Ministero dei trasporti
Dipartimento dei trasporti terrestri
Direzione Generale s.t.i.f.
Via Giuseppe Caraci, 36
157 R O M A

e, p.c.: All'Ente concedente ....
....
....

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell'azienda consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, nonché delle sanzioni previste dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua responsabilità dichiara che tutti gli elementi giuridico-contabili riportati negli allegati 1 e 2 alla presente istanza sono riferiti al personale dipendente addetto esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale.

Ciò premesso **chiede la corresponsione del contributo erariale** previsto dall'art. 23 della legge 27.2.2004, n. 47 spettante per **l'anno 2006** nell'importo indicato nella tabella di cui all'allegato 1 sopra richiamato.

A tal fine fornisce gli elementi utili alla liquidazione del contributo in argomento:

denominazione o ragione sociale dell' Azienda : ______________________________

indirizzo: ______________________________

e-mail : ______________________________

telefono e fax : ______________________________

partita iva/codice fiscale: ______________________________

coordinate bancarie per l'accredito del contributo ______________________________

Lo scrivente si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione dei parametri utilizzati per la quantificazione del contributo richiesto, nonché i mutamenti giuridicamente rilevanti ad esso correlati.

Luogo e data

Il legale rappresentante dell'Azienda
(nome e cognome)

ALLEGATO 1

REGIONE:
AZIENDA:
INDIRIZZO:
TELEFONO:
FAX:

CONTRIBUTO ANNO 2006

(art. 23 legge 27/2/2004, n. 47)

numero medio dipendenti anno 2006 addetti specificatamente al T.P.L. (escluso i dirigenti)	

PARAMETRO MEDIO GENERALE DELL'AZIENDA	

INCREMENTO RETRIBUTIVO STIMATO PER L'ANNO 2006	***IMPORTI (arrotondati per difetto o eccesso all'euro)***
Importo calcolato secondo le modalità stabilite nell'art.2 dell'accordo: 81 euro lordi mensili riferiti al parametro 175, riproporzionato a quello medio aziendale (81:175 x parametro medio x n° mensilità x n° dipendenti)	€
Oneri sociali e riflessi (dettagliare nel prospetto allegato 2)	€
TOTALE	€

luogo e data ……………………………………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA (nome e cognome)

IL COLLEGIO SINDACALE (ove costiuito)

VISTO: si attesta che l'Azienda richiedente il contributo è autorizzata a svolgere i servizi concessi nell'ambito del sistema del trasporto pubblico locale di questa Regione.

DATA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE (nome, cognome e qualifica)

ALLEGATO 2

REGIONE:
AZIENDA:
INDIRIZZO:
TELEFONO:
FAX:

CONTRIBUTO ANNO 2006

DETTAGLIO ONERI SOCIALI E RIFLESSI

(art.2 CCNL siglato il 20.12.2003 - art. 23 legge 27.2.2004, n.47)

ISTITUTI	% (*)	IMPORTI
INPS		€
INAIL		€
TFR		€
TOTALE A)		€
FONDO PRIAMO (PREVIDENZA INTEGRATIVA)		€
LAVORO STRAORDINARIO NORMALE, FESTIVO E NOTTURNO		€
INDENNITA' DI TRASFERTA E DIARIA RIDOTTA		€
TOTALE B)		€
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€

LUOGO E DATA……………………………………………………………………….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA
(nome e cognome)

IL COLLEGIO SINDACALE
(ove costituito)

(*) indicare la % degli istituti previdenziali, assicurativi ed oneri riflessi elencati a carico dell'Azienda, il cui totale non è uguale al 100%

06A06255

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naflox»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 751 del 26 giugno 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NAFLOX, nelle forme e confezioni: «0,3 % collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml e «0,3 % collirio soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giovan Battista Oliva n. 6/8 - 56121 Pisa - codice fiscale n. 13089440153.

Confezione: «0,3 % collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

A.I.C. n. 036650012 (in base 10) 12YH0W (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmigea S.p.a. stabilimento sito in Pisa, via G. B. Oliva n. 8 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: 100 ml di Naflox collirio contengono:

principio attivo: norfloxacina 300 mg;

eccipienti: sodio acetato 272 mg; benzalconio cloruro 2,5 mg; sodio edetato 10 mg; sodio cloruro 742 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Confezione: «0,3 % collirio soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml.

A.I.C. n. 036650024 (in base 10), 12YH18 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmigea S.p.a. stabilimento sito in Pisa, via G. B. Oliva n. 8 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: 1 contenitore monodose contiene:

principio attivo: norfloxacina 1,5 mg;

eccipienti: sodio acetato 1,36 mg; sodio edetato 0,05 mg; sodio cloruro 3,71 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: Naflox collirio è indicato per il trattamento di infezioni superficiali dell'occhio e dei suoi annessi, causate da batteri patogeni sensibili alla norfloxacina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036650012 - «0,3 % collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

confezione: A.I.C. n. 036650024 - «0,3 % collirio soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036650012 - «0,3 % collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036650024 - «0,3 % collirio soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06236

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trazer»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 685 del 5 giugno 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale n. 03589790587), con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Medicinale: TRAZER.

Confezione: A.I.C. n. 036010015 - «100 mg capsule rigide» 8 capsule,

è ora trasferita alla società: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale n. 08205300588), con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06246

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Bruni».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 686 del 5 giugno 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Bruni S.n.c. (codice fiscale n. 02656370828), con sede legale e domicilio fiscale in Corso Basilica Soluntina, 67 - 90017 Santa Flavia - (Palermo).

Medicinale GABAPENTIN BRUNI.

Confezioni:

A.I.C. n. 036574010 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036574022 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036574034 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule,

è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale n. 04483510964), con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: GABAPENTIN ALTER.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06243

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bradimox Solutab».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 694 del 5 giugno 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astellas Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 04754860155), con sede legale e domicilio fiscale in via delle Industrie, 1 - 20061 Carugate (Milano).

Medicinale: BRADIMOX SOLUTAB.

Confezioni:

A.I.C. n. 028991091 - «500 mg compresse solubili» 12 compresse;

A.I.C. n. 028991154 - «1 g compresse solubili» 12 compresse,

è ora trasferita alla società: Dompè S.p.A. (codice fiscale n. 01241900669) con sede legale e domicilio fiscale in via Campo di Pile, s.n. - 67100 L'Aquila.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06244

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Folina»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 695 del 5 giugno 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Schwarz Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 07254500155) con sede legale e domicilio fiscale in via Gadames s.n.c. - 20100 Milano.

Medicinale: FOLINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 002309033 - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 002309045 - «5 mg capsule molli» 20 capsule;

A.I.C. n. 002309058 - «5 mg capsule molli» 60 capsule,

è ora trasferita alla società: Marvecspharma Services S.r.l. (codice fiscale n. 02919050969) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06245

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Cofidipa»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 696 del 5 giugno 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Compagnia finanziaria e di partecipazioni Cofidipa S.r.l. (codice fiscale n. 07872380584) con sede legale e domicilio fiscale in via Di Capo le Case n. 18 - 00187 Roma.

Medicinale: GABAPENTIN COFIDIPA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036190015 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036190027 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036190039 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule,

è ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.A. (codice fiscale n. 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia - Roma.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: «Gabapentin Sigma Tau Generics».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06239

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stafusid»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 713 del 13 giugno 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Prodotti Formenti S.r.l. (codice fiscale 04485620159) con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Medicinale: STAFUSID.

Confezione A.I.C. n. 025214026 - «205 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite,

è ora trasferita alla società: Leo Pharmaceutical Products Ltd, con sede legale e domicilio in 55 Industriparken - 2750 Ballerup (Danimarca).

I lotti del medicinale prodotti a norma del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06240

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursolac»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 714 del 13 giugno 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a. (codice fiscale 00408870582) con sede legale e domicilio fiscale in via Morolense, 87 - 03013 Ferentino (Frosinone).

Medicinale: URSOLAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 028931018 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 028931020 - «225 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 028931032 - «450 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule,

è ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159), con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a norma del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06241

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenitoina PH&T»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 715 del 13 giugno 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società PH&T S.p.a. (codice fiscale 09138720157) con sede legale e domicilio fiscale in via Ludovico Ariosto, 34 - 20145 Milano.

Medicinale: FENITOINA PH&T.

Confezione A.I.C.: n. 035747017 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml,

è ora trasferita alla società: Mayne Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 07129970633), con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorelli, 12 - 80121 Napoli.

Con conseguente modifica della denominazione del medicinale in «Fenitoina Mayne».

I lotti del medicinale prodotti a norma del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06242

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone RK»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 716 del 13 giugno 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: CEFTRIAXONE RK.

Confezioni:

A.I.C. n. 036138016 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 036138028 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 036138030 - «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 036138042 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036138055 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere,

è ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale n. 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 16 - 20124 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Ceftriaxone Tad».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06237

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2321 del 9 maggio 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Oftaquix"».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2006, alla pagina 62, prima colonna, nel terzo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: Santen GmbH», leggasi: «Titolare A.I.C.: Santen OY».

06A06229

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-160) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00